



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Istituto Comprensivo "A. Pacinotti" Marigliano

Via San Luca – 80034 Marigliano (Na)

Tel. /Fax 081/8851903

C. F. : 92006740630 – e-mail: naic8be009@istruzione.it –

C.M.: NAIC8BE009 – PEC: naic8be009@pec.istruzione.it

I. C. "PACINOTTI" - MARIGLIANO (NA)

Prot. 0000827 del 06/02/2022

(Entrata)

Al personale docente

Alle famiglie

Oggetto: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. INDICAZIONI OPERATIVE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;

VISTO

l'art.6 del **DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5** - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (22G00014) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022);

COMUNICA

le nuove disposizioni contenute nel decreto in oggetto e le relative procedure organizzative.

1. SCUOLA DELL'INFANZIA

fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'**utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

- A. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- B. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- C. **con cinque o più casi di positività accertati** nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni**;

2. SCUOLA PRIMARIA

- A. **Fino a quattro casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- B. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- C. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione

D. **Con cinque o più casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe:

- **per coloro che diano dimostrazione di**
 - a. **avere concluso il ciclo vaccinale primario o**
 - b. **di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,**
 - c. **oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista,**

L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

- Per coloro che posseggano un'**idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione:**

L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

- Per gli **altri alunni** si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **cinque giorni;**

3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A. **Con un caso di positività accertato** tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

B. **Con due o più casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe:

- **per coloro che diano dimostrazione di**

- a. **avere concluso il ciclo vaccinale primario o**
- b. **di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,**
- c. **oppure di avere effettuato la dose di richiamo,**

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

- Per coloro che posseggano un'**idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione:**

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

- Per gli **altri alunni** si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **cinque giorni.**

4. Nella scuola dell'infanzia con 5 o più casi di positività, nella scuola primaria con 5 o più casi di positività, nella scuola secondaria di primo grado con 2 o più casi di positività, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il **regime sanitario di autosorveglianza** di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020:

("7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La

disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto."), con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.

5. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'**esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'**obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**, se di età superiore a sei anni.
6. La **riammissione in classe** dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola **dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati a ciò abilitati.
7. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
8. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 **non è considerato** il personale educativo e scolastico.
9. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati.

Inoltre,

VISTO che in tutte le sezioni dell'infanzia e in tutte le classi della scuola primaria attualmente poste in quarantena **non si sono ad oggi mai registrati più di 4 casi di positività al Covid 19;**

VISTA la retroattività dell'art.6 del **DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5**

DISPONE

- A. **a partire da martedì 8 febbraio c.m. per tutte le sezioni dell'infanzia e per tutte le classi della scuola primaria attualmente poste in DAD, la ripresa dell'attività didattica in presenza. Per gli alunni e i docenti di queste**

sezioni/classi si adotterà il regime di autosorveglianza fino alla data di fine quarantena previsti dai precedenti provvedimenti e pertanto è obbligatorio l'utilizzo di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti di infanzia e primaria e dei bambini di scuola primaria fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, ossia fino alla data di fine quarantena prevista dai precedenti provvedimenti.

- B. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- C. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- D. **Anche le classi di scuola secondaria** attualmente in stato di quarantena precauzionale, come da precedente provvedimento, **torneranno in presenza martedì 8 febbraio** essendo ormai trascorsi più di 5 giorni dall'ultimo contatto con soggetto positivo al Covid 19; è fatto obbligo a docenti e alunni di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, ossia fino alla data di fine quarantena prevista dal precedente provvedimento ; **la riammissione in classe** dei soggetti in regime di quarantena è subordinata :
- Per i soggetti non vaccinati ; alla sola **dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati a ciò abilitati. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
 - In alternativa dovranno dimostrare di :
 - **avere concluso il ciclo vaccinale primario o**
 - **di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,**
 - **oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista.**

Cordialmente
La dirigente scolastica
Prof.ssa *Anna Cervone*
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

